

Meta-Siae, dal Consiglio di Stato un punto per il colosso del web

Diritto d'autore

Ritenuta non supportata adeguatamente l'accusa della dipendenza economica

Andrea Biondi

Quello fra Meta e Siae è stato una negoziato in buona fede, avvenuto senza che in questa fase si possa dire che il colosso di Menlo Park abbia sfruttato un proprio potere e, dall'altra parte, una dipendenza economica della collecting dal big del web.

Con la sentenza n. 5287/2024, il Consiglio di Stato ha riformato la sentenza del Tar Lazio n. 16069/2023 e per l'effetto annullato il provvedimento n. 30606 del 20 aprile 2023 con il quale l'Autorità

aveva imposto a Meta Platforms Inc., Meta Platforms Ireland Limited, Meta Technologies UK Limited e Facebook Italy S.r.l. le misure cautelari volte a riattivare la negoziazione tra Meta e Siae per la stipulazione della licenza per l'utilizzazione sulle piattaforme di Meta delle opere musicali tutelate da Siae.

Una vicenda, questa, che parte a marzo 2023, quando la società di Mark Zuckerberg, holding proprietaria di Facebook e Instagram oltre che di WhatsApp, aveva comunicato di non aver raggiunto l'accordo con Siae per il rinnovo della licenza sul diritto di autore. Una comunicazione al «mercato» (leggi utenti) che si portava dietro la decisione di rimuovere o silenziare, entro le successive 48 ore, i contenuti con all'interno tracce del repertorio Siae. Da lì si è arrivati all'apertura da parte dell'Antitrust dell'istruttoria nei confronti di Meta per abuso di dipendenza economica ai danni di Siae, con

tanto di obbligo a sedersi al tavolo.

Cosa avvenuta, anche se la trattativa, andata avanti a suon di proroghe, è inchiodata (prossima deadline ad agosto). Meta però ha ottenuto un punto a favore dopo aver puntato l'indice contro alcune valutazioni del Tar bollate come erronee, fra cui l'aver ritenuto la dipendenza economica di Siae e l'aver qualificato come ultimatum la nota dell'8 marzo 2023. Sulla dipendenza economica, si legge in uno dei passaggi, «deve rilevarsi che non risulta essere stata adeguatamente approfondita l'allegazione difensiva di Meta per la quale le proprie piattaforme non potrebbero essere qualificate come fornitrici di servizi di intermediazione».

In definitiva la sentenza contesta i presupposti per la concessione del rimedio cautelare, ma lascia comunque impregiudicato lo svolgimento del procedimento di merito tuttora in corso.